

## **NOVITÀ IN MATERIA ANAGRAFICA: CHI OCCUPA ABUSIVAMENTE UN IMMOBILE NON PUÒ OTTENERE LA RESIDENZA**

A beneficio dei cittadini residenti nel Comune di POZZALLO si riportano i punti salienti che fanno capo al **decreto legge numero 47 del 28 marzo 2014, ed esattamente all'art.5**, avente ad oggetto: 'Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 73 del 28 marzo 2014 e, dunque, in vigore dal 29 marzo scorso. Il decreto in questione introduce importanti novità in materia anagrafica disponendo, in sintesi, che chi occupa abusivamente un immobile non può ottenere la residenza anagrafica. Infatti, per dimostrare il possesso del titolo giuridico con cui si occupa l'immobile, alla modulistica ministeriale già prevista (scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente alla voce modulistica), va allegata la copia conforme all'origine dell'atto pubblico oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Come detto l'articolo 5 del decreto legge **47/2014 introduce una** modifica normativa in materia anagrafica, della quale l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile, ha pubblicato uno stralcio che segue.

### **Art. 5 Lotta all'occupazione abusiva di immobili**

*"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".*

### **IL SIGNIFICATO DI 'OCCUPAZIONE ABUSIVA SENZA TITOLO**

In mancanza di diversa disposizione ministeriale la norma deve essere intesa nel senso che: **'occupano abusivamente un immobile tutti coloro che vi abitano senza titolo di proprietà o di possesso (locazione, comodato, usufrutto)'**.

In caso di autodichiarazione, resa dal cittadino ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, si dovranno applicare le disposizioni dell'articolo 71 dello stesso DPR n. 445, che prevede l'obbligo di *"effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive"*. Resta inteso che una iscrizione anagrafica nulla *ex lege*, potrà essere eccepita e fatta valere in qualunque tempo e da chiunque ne abbia interesse.

Al fine di agevolare tutti gli interessati si allegano i moduli idonei ai fini di una corretta applicazione della nuova normativa:

L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, priva di idonea documentazione o, in alternativa, di autocertificazione, dovrà essere dichiarata dall'Ufficiale d'Anagrafe: 'irricevibile' (o 'inammissibile'), ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge n. 241/1990.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Va detto che l'iscrizione anagrafica resta, per tutti i residenti aventi diritto ai sensi della legge n. 1228/1954, un diritto assoluto e inalienabile. La norma si limita a non consentire l'iscrizione anagrafica all'indirizzo corrispondente all'immobile occupato abusivamente.

Pertanto, queste persone non aventi diritto all'iscrizione nel luogo di dimora abituale, in quanto da loro occupato abusivamente dovranno restare iscritte nel luogo di provenienza (precedente residenza) o, se non vi sono alternative, come 'extrema ratio', potranno essere iscritte in una via fittizia al pari delle persone senza fissa dimora.